

La Consulta provinciale per la famiglia, nella seduta di data 2 marzo 2020, si è dotata di un proprio regolamento interno per il funzionamento e per l'organizzazione dei lavori. Di seguito il testo del regolamento.

TESTO REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei lavori della Consulta provinciale per la famiglia nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2179 di data 20 dicembre 2019 in adempimento a quanto previsto dall'articolo 22 della L.P. 2 marzo 2011 n. 1 recante "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità".

La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- favorisce lo svolgimento coordinato delle attività attinenti alle finalità della legge;
- formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale aventi ricaduta sulle politiche per la famiglia;
- svolge attività di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'efficacia delle politiche familiari e genitoriali realizzate dalla Provincia e dagli enti locali, tenendo conto degli esiti della valutazione di impatto familiare;
- esprime proprie osservazioni ai competenti organi istituzionali sulle proposte legislative e sugli atti di natura regolamentare riguardanti le politiche della famiglia, trasmessi alla segreteria della Consulta;
- analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia attraverso l'acquisizione di informazioni, studi e ricerche nonché dati statistici, economici e finanziari elaborati da enti pubblici e privati;
- promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti alle finalità della legge.

Art. 2 Composizione della Consulta

La Consulta ha durata corrispondente alla Legislatura provinciale ed è nominata dalla Giunta provinciale nella composizione prevista dall'articolo 22 della stessa e precisamente:

- il direttore dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
- due rappresentanti designati dal Consiglio provinciale, di cui uno designato dalle minoranze;
- un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- cinque rappresentanti espressione dell'associazionismo familiare, di cui uno espressione dell'associazionismo familiare di secondo livello e uno del terzo settore.

La Consulta elegge tra i propri componenti il Presidente e approva un regolamento per il suo funzionamento e l'organizzazione dei lavori.

Art. 3 Presidenza della Consulta

La Consulta neo nominata nella prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente con funzione di rappresentanza.

Il Presidente può delegare un membro della Consulta per i singoli adempimenti.

Art. 4 Funzionamento della Consulta

La Consulta esercita collegialmente le sue funzioni. Si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

La segreteria della Consulta è svolta dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.

Possono essere invitati ai lavori della Consulta gli Assessori provinciali e/o i Responsabili delle relative strutture nonché i rappresentanti di organismi pubblici e/o privati, competenti per le materie di volta in volta trattate.

La partecipazione alla Consulta è gratuita, fatti salvi i rimborsi e le indennità previste dalla vigente normativa provinciale in materia.

La Consulta viene convocata, con comunicazione via e-mail ai singoli componenti e con preavviso minimo di 10 giorni, dal suo Presidente che predispose l'ordine del giorno della seduta.

La prima seduta della Consulta neo nominata viene convocata, con comunicazione raccomandata A/R o via pec e con preavviso minimo di 10 giorni dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.

La Consulta viene convocata almeno quattro volte all'anno.

La Consulta può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro che relazionano alla Consulta stessa, può procedere a consultazioni e ad audizioni, può richiedere pareri e relazioni e può promuovere ricerche e studi su questioni di propria competenza.

Per le tematiche attinenti alla conciliazione famiglia- lavoro, la Consulta deve richiedere parere obbligatorio alla Commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna.

Art. 5 Pubblicazione del regolamento

Il presente regolamento viene reso pubblico a mezzo di pubblicazione sul sito della Provincia Autonoma di Trento.